

parazione fondata sugli esami di laurea, vista la difformità dei criteri con cui procedono le varie Università, non potrebbe fornire una norma esatta e sicura.

Osservo inoltre come la norma, adesso pure seguita, che si stabilirebbe in questo articolo, non ha dato luogo a reclami.

**Presidente.** Onorevole Nocito, Ella non insiste?...

**Nocito.** Scusi, signor presidente, quando si mette nella legge un criterio di questa natura la conseguenza è che, se un concorrente all'uditorato ha anche dei titoli scientifici, ha pubblicato dei libri che hanno illustrato una parte della legislazione, egli debba essere posto da parte, solo perchè la fortuna volle che fosse di pari grado nell'esame ad un altro che ha la laurea di data antecedente a quella sua.

Io non so dunque perchè si debba adottare questo criterio dell'anzianità di laurea. Del resto io non faccio opposizione alla legge che anzi accetto di gran cuore, perchè è un vero miglioramento per la magistratura. Ma dico che questa parte dell'articolo 3° non mi soddisfa punto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Righi, relatore.** Una sola parola dirò per tranquillare l'animo dell'onorevole Nocito, il quale col suo ingegno è riuscito a dare una certa parvenza di attendibilità ad una sottilizzazione infinitesimale.

Imperocchè, oltre gli argomenti addotti con tanta larghezza dall'onorevole ministro, badi bene l'onorevole Nocito, che col suo emendamento non si risolve la questione, non si taglia di mezzo l'elemento, che dipende dal caso.

Egli vorrebbe che a parità di voti nell'esame, di ammissione, si ricorra ai punti conseguiti nella laurea.

E se i punti di laurea sono uguali?

**Nocito.** Questa è una sottigliezza!

**Righi, relatore.** Dunque la questione in tal modo non si risolve. E perciò accettiamo addirittura la proposta del Ministero, che è più ragionevole d'ogni altra.

**Presidente.** Dunque gli onorevoli Carnazza-Amari e Zucconi hanno ritirato i loro emendamenti, e l'onorevole Nocito non fa alcuna proposta.

Pongo quindi a partito l'articolo 3.

(È approvato).

## Presentazione di due relazioni.

**Presidente.** Invito gli onorevoli Salandra e Cambray-Digny a presentare ciascuno una relazione.

**Cambray-Digny.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sulla questione relativa al deputato Sbarbaro.

**Salandra.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul mandato di cattura contro il deputato Andrea Costa.

**Presidente.** Tali relazioni saranno stampate e distribuite.

## Continuazione della discussione degli articoli riguardanti il disegno di legge: Disposizioni circa l'ammissione e le promozioni della Magistratura.

**Presidente.** " Art. 4. I concorrenti che avessero riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame d'ammissione, ed oltre a ciò avessero ottenuta pure una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati, con precedenza ad ogni altro, *Uditori di Corti d'appello*.

" Gli uditori di Corte d'appello godranno, appena nominati, di una indennità di lire 1,500 all'anno, e potranno presentarsi all'esame pratico, di cui parlano gli articoli 6 e 7, e relativi del presente disegno di legge, dopo solo un anno di uditorato. "

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** Io non ho difficoltà ad accettare in massima questa proposta della Commissione; nondimeno desidero che si faccia una modificazione nella locuzione dell'articolo. In esso, secondo la formula della Commissione, sarebbe detto:

" I concorrenti che avessero riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame d'ammissione, ed oltre a ciò avessero ottenuta pure una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati, con precedenza ad ogni altro, *Uditori di Corti d'appello*.

" Gli uditori di Corte d'appello godranno, ecc. Io vorrei che si togliessero le parole " di Corte